

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno (Cod. 44032)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 19 Del 13-02-18

Oggetto: Effetti ed implicazioni dell'ordinanza commissariale 43-17 in ordine all'incidenza delle coperture assicurative per gli eventi sismici sulla quantificazione del contributo di spettanza delle singole amministrazioni comunali. Ricognizione della portata pregiudizievole di tali effetti ed implicazioni nonché della conseguente immediata lesività della predetta ordinanza ai fini delle apposite iniziative di tutela giurisdizionale. Autorizzazione al promovimento di ricorso avanti al competente TAR del Lazio e relativa costituzione in giudizio. Determinazioni consequenziali.

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 11:30, nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

TASSOTTI RAFFAELE	SINDACO	P
COCCI GRAZIELLA	ASSESSORE ESTERNO	P
MATRICARDI DANIEL	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3 presenti n. 3 assenti n. 0.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasqualini Stefania

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor TASSOTTI RAFFAELE nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Provincia di Ascoli Piceno

**ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE : UFFICIO AMMINISTRATIVO
RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA : TASSOTTI Prof.
Raffaele**

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO : TASSOTTI Prof. Raffaele

OGGETTO: Effetti ed implicazioni dell'ordinanza commissariale 43-17 in ordine all'incidenza delle coperture assicurative per gli eventi sismici sulla quantificazione del contributo di spettanza delle singole amministrazioni comunali. Ricognizione della portata pregiudizievole di tali effetti ed implicazioni nonché della conseguente immediata lesività della predetta ordinanza ai fini delle apposite iniziative di tutela giurisdizionale. Autorizzazione al promovimento di ricorso avanti al competente TAR del Lazio e relativa costituzione in giudizio. Determinazioni consequenziali.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Premesso e considerato:

a) che oggetto del presente deliberato è

(a.1) la ricognizione degli effetti nonché delle implicazioni pregiudizievoli dell'ordinanza n° 43 del 15.12.2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24.08.2016, in ordine all'incidenza delle coperture assicurative per gli eventi sismici sulla quantificazione del contributo di spettanza delle singole amministrazioni comunali in relazione al sisma del 2016 nonché

(a.2) la decisione in ordine alla proposizione del ricorso avanti al competente TAR del Lazio avverso la predetta ordinanza commissariale e le relative misure consequenziali;

b) che la citata ordinanza n° 43/17 del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24.08.2016 – nella parte in cui prevede la decurtazione delle somme da erogare a titolo di contributo concesso ai sensi dell'Art. 14, comma 5° del D.L. n° 189/16 e s.m.i. di importi pari a quelli conseguiti in ragione di eventuali polizze assicurative contro i danni da eventi sismici – presenta sicura incidenza negativa sugli equilibri economici e finanziari complessivi della ricostruzione di iniziativa pubblica per il territorio di questo Comune, il quale risulta essere parte contrattuale di apposito contratto di assicurazione per gli eventi sismici;

c) che, infatti, la predetta ordinanza n° 43 del 15.12.2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24.08.2016 prevede che – con riguardo agli interventi inseriti nei programmi approvati dal Commissario medesimo – il contributo da accordare per la realizzazione di tali interventi debba essere quantificato al netto di eventuali importi percepiti dal Comune a titolo di adempimento del contratto di assicurazione per la copertura del rischio di evento sismico, così, da un lato, frustrando l'esercizio di prudenza e previdenza svolto dalle singole amministrazioni comunali che hanno impegnato proprie risorse nel pagamento dei relativi premi nonché, dall'altro lato, ledendo l'affidamento delle medesime amministrazioni comunali rispetto alla disponibilità di somme legittimamente acquisite o comunque attese sulla base dei contratti di assicurazioni stipulati;

DELIBERA DI GIUNTA n. 19 del 13-02-2018 - Pag. 2 - COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

- d) che la tutela delle ragioni di questo Comune – così come delle altre amministrazioni comunali che hanno previamente, per quanto sin qui infruttuosamente, intrapreso apposite iniziative per la modifica delle previsioni lesive della citata ordinanza commissariale n° 43/17 attraverso la rappresentanza della A.N.C.I. Marche – debbono, a questo punto, essere affidate alla proposizione di altrettanto apposito ricorso, avanti al competente T.A.R. del Lazio, per l’annullamento delle citate previsioni lesive, salva l’eventualità di auspicabile futura sopravvenuta carenza di interesse a tale ricorso per l’ipotesi di ritiro o comunque di modifica di tali previsioni lesive da parte del Commissario, anche per il tramite delle iniziative di rappresentanza degli interessi di tutti i Comuni coinvolti che la menzionata A.N.C.I. Marche potrà svolgere;
- e) che – pertanto ed almeno allo stato – risponde ad interesse pubblico che questo Comune proceda alla proposizione della predetta impugnazione, avanti agli organi di giustizia amministrativa, delle previsioni ritenute lesive dell’ordinanza n° 43 del 15.12.2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24.08.2016, al fine di salvaguardare le prerogative dell’Ente Locale nel conservare la disponibilità e facoltà di gestione degli importi spettanti in ragione dell’esatto adempimento del contratto assicurativo nonché di giungere quindi all’impiego dell’importo eventualmente riscosso a copertura di costi comunque correlati con le conseguenze dell’evento sismico, salva la puntualizzazione della portata e dei termini di tale nesso di correlazione all’esito di apposito concerto istituzionale con le forme di rappresentanza dei Comuni medesimi;
- f) che – tanto premesso in ordine alla volontà di proposizione del giudizio – appare indispensabile procedere alle ulteriori determinazioni consequenziali in ordine all’individuazione del professionista a cui conferire il mandato di assistenza nonché rappresentanza e difesa in giudizio nonché al perfezionamento delle relative misure amministrative in merito;
- g) che – ai fini della scelta nonché nomina del professionista iscritto all’Albo degli Avvocati – è stato posto all’attenzione di questo Comune il nominativo dell’Avv. Alessandro Lucchetti del Foro di Ancona, il quale risulta essere professionista qualificato nonché frequentemente impegnato nella assistenza nonché rappresentanza e difesa di Comuni nell’ambito di contenziosi in sede giurisdizionale avanti agli organi di giustizia amministrativa per i quali ha maturato specifica esperienza, essendo, nel contempo. Il medesimo professionista assistito da apposita ed articolata struttura organizzativa rappresentata dallo Studio professionale di appartenenza del medesimo Avvocato;
- h) che il predetto professionista si è dichiarato disponibile all’assunzione del mandato di assistenza nonché rappresentanza e difesa in giudizio avanti al competente T.A.R. del Lazio nel procedimento da instaurare per l’annullamento dell’ordinanza commissariale n° 43/17 dietro la corresponsione dell’importo pari ad € 1.200,00= oltre I.V.A. e percentuale contribuzione spettante alla Cassa di Previdenza Forense da intendere quale soddisfacente di ogni pretesa di compenso professionale per il primo grado del presente giudizio;
- i) che – quanto alla scelta del professionista al quale conferire il mandato di assistenza nonché rappresentanza e difesa in giudizio – deve essere ricordato che:
- i.1) l’Art. 17, comma 1° lett. d), n° 1 e n° 2 richiama la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali quale fattispecie esclusa dall’ambito oggettivo del “*Codice dei Contratti Pubblici*” di cui al D.Lgs. n° 50/16 e s.m.i.;
 - i.2) l’Art. 2 comma 5° della L. n° 247/12 e s.m.i. prevede che sono attività “*esclusive*” dell’avvocato quelle di assistenza nonché rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali;

- i.3) l'Art. 4 del D.Lgs. n° 50/16 e s.m.i. prevede che l'affidamento dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del codice avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- j) che la ristrettezza dei tempi imposta dall'imminente scadenza dei termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale in questione – anche all'esito dell'infruttuoso tentativo di conseguire la modifica della ordinanza commissariale in questione svolto da parte della A.N.C.I. Marche quale organizzazione di rappresentanze dei Comuni interessati – configura la situazione propria delle tipiche *“ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti e non conciliabili con i tempi sia pur stretti e semplificati richiesti dall'attuazione dei principi”* di cui al citato Art. 4 del D.Lgs. n° 50/16 e s.m.i. nell'ambito della quale *“è da considerarsi ammissibile”* anche *“una scelta diretta, ma motivata”* (Cfr. ultimo capoverso pag. 11 del documento di consultazione ANAC avviata in data 10.04.2017 in tema di *“Affidamento dei servizi legali”*);
- k) che la *“scelta diretta”* operata nella vicenda in esame – nonché caratterizzata dalle ragioni di impellenza sopra delineate – risulta ampiamente *“motivata”* non solo dal complessivo contesto amministrativo sin qui descritto ma, altresì, dalla figura professionale del nominativo prescelto, il quale presenta amplissima esperienza nella assistenza nonché rappresentanza e difesa di Comuni, ivi inclusi in larghissima parte quelli aderenti ad A.N.C.I. Marche, nell'ambito di contenziosi in sede giurisdizionale dinanzi agli organi di giustizia amministrativa nonché significative esperienze di studio e docenza nel settore, anche in favore della predetta A.N.C.I. Marche;
- l) che – fermo rimanendo tutto quanto sin qui esposto nella lettera che precede ed a parte i principi di tutela dell'ambiente ed efficienza energetica non pertinenti rispetto all'affidamento del mandato di assistenza nonché rappresentanza e difesa in giudizio (cfr. consultazione ANAC avviata in data 10.04.2017 in tema di *“Affidamento dei servizi legali”*) – la presente deliberazione risponde comunque ai principi di *“economicità”* ed *“efficacia”* nonché di *“imparzialità”* e *“parità di trattamento”* nonché di *“proporzionalità”* ed infine *“trasparenza”*;
- l.1) quanto alla *“economicità”*: è agevole osservare che l'importo di spesa acquisito – pari ad € 1.200,00= oltre accessori – risulta significativamente contenuto rispetto ai parametri fissati nel decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, rubricato come *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”*;
- l.2) quanto alla *“efficacia”* ed alla *“proporzionalità”*: il conferimento del mandato in esame – in quanto indispensabile ad evitare l'inoppugnabilità della ordinanza commissariale in esame e la conseguente lesione degli interessi di cui questo Comune è portatore nella vicenda – risulta congruo nonché adeguato ed idoneo rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui il medesimo mandato è preordinato, anche in ragione del pregiudizio patrimoniale connesso;
- l.3) quanto alla *“imparzialità”* ed alla *“parità di trattamento”*: il presente conferimento d'incarico è avvenuto sulla base delle considerazioni sopra esposte – quanto alla persona del professionista prescelto – in posizione di assoluta terzietà rispetto a qualsivoglia altro professionista pur considerabile, posta la situazione di impellenza nella costituzione in giudizio;
- l.4) quanto alla *“trasparenza”* e *“pubblicità”*: il presente deliberato risulta fondato su specifica motivazione, nei termini sin qui resi, la quale, da un lato, è idonea a rivelare la non arbitrarietà della scelta operata mentre, dall'altro, ricade nel regime di pubblicità legale propria delle deliberazioni della Giunta

Municipale, così garantendo il rispetto del duplice requisito in esame, pur nella specificità della situazione caratterizzata dalla impellenza nella costituzione in giudizio;

m) che – per tutte le ragioni sopra esposte – il conferimento del mandato all’Avv. Alessandro Lucchetti del Foro di Ancona, ai termini ed alle condizioni sopra indicate, risulta conforme, nel contesto amministrativo dato e sopra illustrato, ai principi richiamati dal citato Art. 4 del D.Lgs. n° 50/16 e s.m.i.;

n) che è, pertanto, intenzione di questo Comune, per le ragioni tutte sopra esposte, di notificare e contestualmente depositare apposito ricorso, avanti al T.A.R. del Lazio, affinché venga conseguito l’annullamento o comunque il superamento delle predette disposizioni lesive dell’ordinanza n° 43 del 15.12.2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24.08.2016, autorizzando a tal fine il Sindaco – quale supporto di indirizzo e comunque nella prospettiva di fugare ogni dubbio in ordine al procedimento di legittimazione dell’Ente alla proposizione della domanda ed alla relativa costituzione in giudizio nonché per quanto altro occorrere possa – a conferire mandato al difensore già nominato per la controversia di procedere nel senso indicato;

tutto quanto sin qui premesso

PROPONE

1. di approvare le sopra estese premesse al presente atto a valere quale parte argomentativa – integrante e sostanziale del deliberato – posta sostegno del dispositivo che segue;

2. di promuovere apposito ricorso giurisdizionale avanti al competente T.A.R. del Lazio per l’annullamento delle previsioni ritenute lesive dell’ordinanza n° 43 del 15.12.2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24.08.2016, ritenendo tale iniziativa rispondente alle ragioni di tutela del Comune per le ragioni sopra esposte in premessa;

3. di autorizzare conseguentemente il Sindaco – quale supporto di indirizzo e comunque nella prospettiva di fugare ogni dubbio in ordine al procedimento di legittimazione dell’Ente alla proposizione della domanda ed alla relativa costituzione in giudizio nonché per quanto altro occorrere possa – a conferire mandato di assistenza nonché rappresentanza e difesa nel giudizio da instaurare nonché a porre in essere ogni altro atto utile alla piena attuazione del presente deliberato;

4. di nominare l’Avv. Alessandro Lucchetti del Foro di Ancona, quale procuratore e difensore di questo Comune, nel procedimento giurisdizionale avanti al competente T.A.R. del Lazio da instaurare per l’annullamento delle previsioni ritenute lesive dell’ordinanza n° 43 del 15.12.2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24.08.2016, autorizzando il medesimo procuratore e difensore alla sottoscrizione e notifica del ricorso nonché a tutti gli altri atti meglio definiti nel mandato e comunque conseguenti secondo legge nonché ad eleggere domicilio in Roma, in Via Principessa Clotilde n° 2, presso lo Studio dell’Avv. Prof. Angelo Clarizia del Foro di Roma;

5. di demandare, in via ulteriormente consequenziale, al Responsabile del Settore competente gli adempimenti conseguenti al presente atto, procedendo all’affidamento del mandato di cui sopra, nel quadro normativo richiamato nelle premesse, nonché all’impegno di spesa di € 1.200,00= (milleduecento/00) oltre I.V.A. e percentuale contribuzione spettante alla Cassa di Previdenza Forense ed alla sottoscrizione della relativa convenzione con il legale incaricato;

Si trasmette la presente proposta chiedendo l'immediata esecutività della deliberazione e contestualmente si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

- di regolarità tecnica e contabile, da parte dei responsabili delle aree/ servizio interessati (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo)

PARERE FAVOREVOLE

Area Tecnica- Finanziaria

TASSOTTI Prof. Raffaele

Il Responsabile dell'Area Tecnica-Finanziaria
Tassotti Raffaele

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta sopra riportata e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il D.lgs.vo n.267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime espressa in forma di legge,

D E L I B E R A

Di approvare la proposta in narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

La presente deliberazione, con votazione separata, unanime palese viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs.vo n. 267/2000.

Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria" così come prescritto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pasqualini Stefania

IL PRESIDENTE

F.to TASSOTTI RAFFAELE

N. 126

(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69)

dal 13-02-18

al 28-02-18

X ed è stata compresa nell'elenco n. 1232 in data odierna delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);

X è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 13-02-18

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Stefania Pasqualini)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 13-02-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Stefania Pasqualini)